



Deliberazione n. FVG/ 69 /2025/PAR

REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo per la Regione Friuli Venezia Giulia

III Collegio

composto dai seguenti magistrati

PRESIDENTE: Emanuela Pesel
CONSIGLIERE: Antonella Manca
PRIMO REFERENDARIO: Tamara Lollis (relatore)

Deliberazione del 28 ottobre 2025

Comune di Azzano Decimo. Richiesta di parere in merito alla possibilità di estendere al recupero delle entrate patrimoniali le fonti di alimentazione del fondo incentivante il personale di cui all'art. 1, c. 1091, della l. n. 145/2018.

VISTO l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 recante "Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia";

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

VISTO l'art. 33, c. 4, del d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento e l'integrazione delle norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia);

VISTO il Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3) e, in particolare, l'art. 7, comma 8;

VISTA le deliberazioni in sede plenaria di questa Sezione n. 4/Sez.Pl./2004, come modificata dalla deliberazione n. 19/Sez.Pl./2004 e n. 27/Sez.Pl./2007, recanti indicazioni su modalità, limiti e requisiti di ammissibilità per l'attività consultiva;

VISTI, in particolare, l'atto d'indirizzo della Sezione delle autonomie della Corte dei conti del 27 aprile 2004, avente ad oggetto i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della stessa Sezione del 4 giugno 2009, n. 9 nonché le successive deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 5/2006 e delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti n. 54/CONTR/10 che hanno tracciato le linee fondamentali della funzione

consultiva;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni Riunite con deliberazione n. 14, del 16 giugno 2000 e succ. mod.;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Sezione approvato con deliberazione n. FVG/232/2011/DORG del 25 ottobre 2011;

VISTA la deliberazione della Sezione plenaria di questa Sezione n. 4/2025/INPR avente ad oggetto l'approvazione del programma delle attività di controllo per l'anno 2025;

VISTA l'Ordinanza presidenziale n. 4/2025 che dispone la composizione dei Collegi;

DATO ATTO che la Corte dei conti si è dotata di un portale telematico per l'invio e la consultazione delle richieste di motivato avviso presentate ai sensi dell'art. 33, c. 4, del d.P.R. n. 902/1975 denominato Centrale Pareri;

VISTA la richiesta di motivato avviso del Comune di Azzano Decimo pervenuta il 15.9.2025 tramite il su citato portale e presa in carico con il prot. n. 3034 di pari data;

VISTA l'Ordinanza presidenziale n. 57/2025 con la quale l'attività istruttoria sulla richiesta di motivato avviso è stata affidata al Primo Referendario Tamara Lollis che ne riferirà in Collegio in qualità di relatore;

VISTA la richiesta di precisazioni istruttorie prot. n. 3053, del 17.9.2025 e il riscontro del Comune prot. n. 28212, del 29.9.2025, assunta in ingresso in pari data al prot. n. 3106;

VISTA l'Ordinanza presidenziale n. 63/2025 con la quale è stato convocato il III Collegio per il giorno 28 ottobre 2025;

UDITO il relatore nella Camera di Consiglio del 28 ottobre 2025;

Premesso in fatto

Con la nota in epigrafe il Sindaco *pro tempore* del Comune di Azzano Decimo ha formulato richiesta di parere in ordine alla corretta interpretazione della disposizione dell'art. 1, c. 1091, della l. n. 145/2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 2021) che consente ai comuni di utilizzare il maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, per il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e il trattamento accessorio del personale dipendente.

In particolare, il Sindaco fa presente che l'Amministrazione "*al fine di incentivare questa attività di recupero all'interno di quanto permesso dalla normativa, si chiede se nella nozione precisata di maggior gettito possa considerare anche gli incassi derivanti dai controlli (...) svolti dal Settore Servizi Sociali*" (primo quesito).

Precisa, al riguardo, che l'attività svolta dal suddetto settore, anche in collaborazione con altri uffici, di controllo delle posizioni debitorie e di sollecito nei confronti degli utenti ha permesso di recuperare notevoli somme, sia a titolo di TARI, che relative ad alcuni servizi a domanda individuale.

Il Sindaco, quindi, indica le specifiche modifiche che si intenderebbe apportare, a tal fine, al vigente regolamento comunale in materia chiedendo il relativo parere di legittimità di questa Corte (secondo quesito).

Considerato in diritto

Preliminarmente all'esame del merito, il Collegio deve verificare la sussistenza dei presupposti che, per legge, definiscono l'ambito della funzione consultiva attribuita alla Corte dei conti.

In particolare, vanno scrutinati i profili di ammissibilità soggettiva (legittimità dell'organo richiedente) e oggettiva (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica) della richiesta di parere alla luce di quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 33, c. 4, del d.P.R. n. 902/1975 e all'art. 7, c. 8, della l. n. 131/2003, come nel tempo interpretati dalle Sezioni riunite e dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti.

Sotto profilo soggettivo, le norme di attuazione statutaria della Regione Friuli – Venezia Giulia prevedono, all'art. 33, c. 4, del d.P.R. n. 902/1975, che la Sezione, a richiesta dell'amministrazione controllata, può rendere motivati avvisi sulle materie di contabilità pubblica.

Questa Sezione con la deliberazione adottata in sede plenaria n. 19, del 12.10.2004, successivamente aggiornata con la deliberazione plenaria n. 27, del 11.2.2007, ha precisato che la funzione consultiva può essere esplicata nei confronti delle amministrazioni sulle quali la Sezione stessa esercita le funzioni di controllo, tra cui rientrano la Regione e i suoi enti strumentali, gli Enti locali territoriali e i loro enti strumentali, nonché le altre Istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nel territorio regionale.

Occorre, inoltre, verificare il potere di rappresentanza del soggetto che agisce in nome e per conto dell'ente nella richiesta di parere. Come autorevolmente evidenziato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, l'ammissibilità soggettiva a formulare richieste di parere va circoscritta alle sole istanze provenienti dall'organo di vertice politico che detiene la rappresentanza istituzionale dell'ente, in quanto nell'esercizio della funzione consultiva la Corte dei conti agisce, quale organo magistratuale, *“in posizione di neutralità in un contesto di natura collaborativa nell'interesse generale del sistema delle autonomie locali.”* (del. n. 1/SEZAUT/2021/QMIG).

Tale funzione, al contrario, non costituisce un servizio di consulenza amministrativa generale a favore dei soggetti interni al sistema delle autonomie o a favore degli apparati burocratici degli enti territoriali (del. n. 1/SEZAUT/2021/QMIG cit.).

In modo coerente le su citate deliberazioni plenarie di questa Sezione prevedono che il soggetto competente a presentare richieste di motivato avviso è individuato nell'organo di vertice dell'ente istante.

Nel caso in esame la richiesta di parere è soggettivamente ammissibile provenendo dal Sindaco del Comune di Azzano Decimo, organo politico di vertice e rappresentante legale dell'ente locale ai sensi dell'art. 50 del d.lgs n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – in breve TUEL).

Passando a considerare i profili di ammissibilità oggettiva, la Sezione osserva che l'art. 33, c. 4, del d.P.R. n. 902/1975 circoscrive i pareri che questa Sezione può esprimere alle materie della contabilità pubblica.

La Sezione medesima, con la citata deliberazione plenaria n. 27/2007, ha indicato i requisiti di ammissibilità delle richieste di motivato avviso precisando che *“le materie di contabilità pubblica sulle quali può esplicarsi l'attività consultiva della Sezione sono quelle tematiche in relazione alle quali essa ritiene di poter utilmente svolgere quella funzione di affermazione di principi attinenti la regolarità contabile e la corretta e sana gestione finanziaria che costituiscono l'essenza del suo ordinario controllo”*.

Nella citata delibera sono stati indicati ulteriori requisiti, costituiti dall'inerenza della richiesta a questioni:

- non astratte e/o di interesse generale;
- relative a scelte amministrative future e non ancora operate;
- per le quali non è pendente un procedimento presso la Procura regionale della Corte dei conti;
- per le quali non è pendente un giudizio avanti ad organi giurisdizionali di qualsiasi ordine;
- per le quali non è pendente una richiesta di parere ad altre autorità od organismi pubblici;

- di cui sia stata data notizia all'organo di revisione economica e finanziaria o, se esistenti, agli uffici di controllo interno.

Le precisazioni fornite con le su richiamate deliberazioni plenarie di questa Sezione vanno, poi, inserite nel contesto degli indirizzi, aventi valenza nomofilattica, delle Sezioni Riunite in sede di controllo e della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ai sensi dell'art. 17, c. 31, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini) e dell'art. 6, c. 4, della decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012). Sotto il profilo dell'ammissibilità oggettiva la Corte dei conti, con diverse deliberazioni delle citate Sezione delle Autonomie e Sezioni riunite in sede di controllo, ha delimitato l'esercizio della funzione consultiva alla materia della contabilità pubblica da intendersi riferita al sistema di norme e principi che regolano la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli (*ex plurimis* deliberazioni n. 5/SEZAUT/2006; n. 3/SEZAUT/2014/QMIG; n. 5/SEZAUT/2022/QMIG; n. 9/SEZAUT/2022/QMIG; n. 14/SEZAUT/2022/QMIG e n. 2/SEZAUT/2023/QMIG e deliberazione delle Sez. riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/2010).

I suddetti indirizzi interpretativi hanno, inoltre, chiarito che secondo una visione dinamica della materia anche altre questioni, ancorché estranee allo stretto nucleo originario della contabilità pubblica, possono essere alla stessa riconducibili in considerazione della loro rilevanza nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica o perché strumentali alla sana gestione finanziaria e alla tutela degli equilibri di bilancio.

In particolare, la Sezione delle Autonomie ha precisato che in tali ulteriori questioni sono ascrivibili, ad esempio, le disposizioni che fissano limiti e vincoli riferiti alla materia del personale tenuto conto dell'attitudine a incidere su rilevanti segmenti di spesa dell'amministrazione.

In questa prospettiva *"l'ampliamento dinamico della nozione di contabilità pubblica non inerisce alle materie in sé per sé considerate quanto piuttosto alle specifiche questioni che nell'ambito di tali materie, possono sorgere in relazione all'interpretazione di quelle norme di coordinamento della finanza pubblica che pongono limiti e divieti strumentali al raggiungimento di specifici obiettivi di contenimento della spesa"* (del. n. 17/SEZAUT/2020/QMIG e n. 5/SEZAUT/2022/QMIG cit.).

Quando, invece, la richiesta di parere non sollecita l'interpretazione di norme di contabilità pubblica nel senso sopra precisato si è al di là dai limiti oggettivi di competenza della funzione consultiva (del. n. 5/SEZAUT/2022/QMIG cit.).

Inoltre, si rileva che la funzione consultiva della Corte dei conti può contribuire a chiarire questioni giuridiche e fornire linee interpretative di portata generale e astratta ma non può rappresentare un'attività di consulenza su aspetti concreti e modalità applicative che rientrano nell'ambito delle scelte discrezionali demandate agli amministratori nella gestione dell'ente.

Per costante giurisprudenza della Corte dei conti non sono, infatti, scrutinabili richieste di parere che implicino valutazioni su specifici casi concreti o aspetti gestionali in quanto ciò comporterebbe una non consentita estensione della funzione consultiva, di per sé neutrale e indipendente, nell'attività amministrativa dell'ente (cfr. *ex multis* Sezione di controllo per l'Emilia-Romagna del. n. 137/2024/PAR e Sezione di controllo per la Lombardia del. n. 113/2024/PAR).

Infatti, il *discrimen* ai fini dell'ammissibilità oggettiva del quesito consiste, in positivo, nell'attinenza dello stesso alla materia della contabilità pubblica e, in negativo, nella mancanza di coinvolgimento della Corte dei conti nell'attività di gestione dell'ente. (*ex plurimis* Sezione di controllo per la

Campania del. n. 209/2019/PAR; cfr. anche Sezione di controllo per il Veneto del. n. 103/2024/PAR e Sezione di controllo per la Liguria del. n. 72/2025/PAR).

Al riguardo la Sezione delle Autonomie osserva che *“la dimensione discrezionale delle scelte, non solo a livello legislativo, ma anche (...) a livello amministrativo, e l'autonomia organizzativa degli enti territoriali, costituiscono un diaframma che impedisce alla Sezioni regionali di controllo di intervenire in funzione consultiva”* (deliberazioni n. 17/SEZAUT/2020/QMIG e n. 5/SEZAUT/2022/QMIG cit.).

Non sono, inoltre, da ritenersi ammissibili i quesiti che implichino valutazioni di comportamenti amministrativi suscettibili di interferire con altre funzioni intestate alla Corte dei conti o spettanti ad altri organi giurisdizionali (deliberazioni n. 24/SEZAUT/2019/QMIG e n. 3/SEZAUT/2014/QMIG cit.).

Nell'esaminare l'odierna richiesta di parere si osserva che il chiarimento interpretativo sulla portata dell'art. 1, c. 1091, della l. n. 145/2018 è oggettivamente ammissibile, in quanto concernente una norma riconducibile al perimetro della contabilità pubblica nell'accezione dinamica fornita dalla giurisprudenza contabile.

L'indicata previsione legislativa disciplina, infatti, l'utilizzo di specifiche risorse pubbliche, anche ai fini della concessione di incentivi rientranti nel trattamento economico del personale, la cui scrutinabilità nel rispetto dei caratteri della generalità e astrattezza delle questioni prospettate è stata riconosciuta dalla giurisprudenza consultiva di questa Corte (*ex multis* deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/2021/QMIG; Sezione di controllo per l'Emilia-Romagna del. n. 137/2024/PAR cit.; Sezione di controllo per la Liguria del. n. 179/2024/PAR; Sezione di controllo per la Lombardia n. 192/2023/PAR; e Sezione di controllo per l'Umbria del. n. 117/2024/PAR).

Purtuttavia, la Sezione può esprimersi solo sul primo quesito articolato da codesto Comune nella misura in cui è volto a ottenere un'indicazione di ordine generale e astratta ai fini della corretta interpretazione della disposizione normativa in parola, senza intervenire sugli aspetti gestionali relativi alla costituzione del fondo incentivante, come specificati nelle modifiche regolamentari che l'ente intenderebbe introdurre, oggetto del secondo quesito (cfr. Sezione di controllo per la Lombardia del. n. 369/2019/PAR).

Con riferimento a detta modifica va, altresì, evidenziato che la magistratura contabile non può fornire un avallo preventivo di legittimità in riferimento a profili ricadenti nell'autonoma discrezionalità regolamentare dell'ente e di esclusiva pertinenza e responsabilità dell'ente medesimo (cfr. Sezione di controllo per la Lombardia del. n. 120/2025/PAR).

Non si rinvencono, nel caso di specie, interferenze con altre funzioni intestate alla Corte dei conti o ad altre giurisdizioni, la questione non è stata sottoposta ad altri organismi pubblici ed è stata data informazione all'organo di revisione (riscontro istruttorio prot. n. 2812 dd. 29.9.2025).

Venendo, dunque, al merito l'art. 1, c. 1091, della l. n. 145/2018 dispone che i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione e il rendiconto entro i termini stabiliti dal d.lgs n. 267/2000 (TUEL), possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento, risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, c. 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse

alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del d.l. n. 203/2005, convertito dalla legge n. 248 del 2005. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione.

Codesto Comune chiede se l'inciso "maggior gettito" possa considerare anche gli incassi derivanti dai controlli svolti dal settore servizi sociali.

Al fine di riscontrare l'istanza in discorso è utile muovere dalla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/2021/QMIG che, pur enunciando il principio di diritto in ordine alla tempistica di approvazione del rendiconto al fine del riconoscimento della misura incentivante, espone un chiaro inquadramento della *ratio* della disposizione in argomento che è quella di destinare risorse specifiche al fine di potenziare l'attività di acquisizione delle entrate comunali.

Rileva la suddetta Sezione che l'obiettivo di stimolare il miglioramento e il recupero dell'efficienza nell'acquisizione delle entrate risulta, per il legislatore, a tal punto rilevante ai fini della tutela degli equilibri di bilancio dei comuni da sottrarre il trattamento accessorio per il personale, a siffatto fine previsto, al limite di cui all'art. 23 del d.lgs n. 75/2017.

Trattasi, infatti, di maggior gettito da intendersi incrementale rispetto a quanto acquisito in via ordinaria nelle forme di adempimento previste e che si è generato grazie allo specifico impegno dell'amministrazione.

Così chiarita la peculiare finalità della disposizione in esame si rileva che la sua interpretazione va condotta, secondo i criteri delle preleggi, prediligendo il significato letterale da attribuire alle previsioni in esse contenute in ragione del fatto che la norma, pur sottendendo una volontà premiale, prevede – in via d'eccezione – una deroga ai vincoli finanziari in materia trattamento accessorio.

Ciò premesso, dall'analisi dell'art. 1, c. 1091, della l. n. 145/2018 si evince che al fine di assicurare risorse specifiche per potenziare l'attività di gestione e acquisizione delle entrate comunali la norma distingue due momenti, quello della individuazione delle risorse che alimentano il fondo incentivante e quello della destinazione delle medesime e, quindi, della modalità di utilizzo delle risorse confluite nel fondo.

La norma tiene i due profili distinti prevedendo una differente disciplina.

Per quanto riguarda l'alimentazione del fondo la norma fa espresso riferimento al *"maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato (...)".*

Il richiamo espresso riguarda, quindi, le maggiori entrate derivanti dai soli due tributi indicati, l'IMU e la TARI, che verosimilmente rappresentano le due poste quantitativamente più rilevanti per i comuni anche se gli stessi possono aver recuperato somme riferite ad altre entrate patrimoniali anche tributarie.

Quanto sopra trova conferma nella disposizione dell'art. 1, c. 779, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027) che ha aggiunto il comma 1091-bis all'articolo 1, c. 1091, della l. n. 145/2018.

Detto comma, che ha valore di interpretazione autentica, dispone quanto segue: *"Per maggiore gettito accertato e riscosso, ai fini di cui al comma 1091, si intende l'ammontare complessivamente incassato a seguito dell'attività di recupero tributario posta in essere dal comune, nelle varie modalità in cui tale attività può realizzarsi, che genera un aumento di risorse disponibili nel bilancio comunale rispetto all'adempimento spontaneo del contribuente. Per adempimento spontaneo si intende il versamento dell'imposta municipale propria e della TARI effettuato dal contribuente alle scadenze di legge e regolamentari, non indotto da azioni dell'amministrazione comunale. Devono pertanto essere computate tutte le entrate effettivamente incassate nell'anno di riferimento, in conto competenza e in conto residui, risultanti dal conto consuntivo approvato".*

Secondo la lettura della norma in esame, quindi, la fase di implementazione e di allocazione del fondo non sono direttamente correlate, la prima riguardante l'IMU e TARI complessivamente riscossi, la seconda concerne anche attività non collegate ai menzionati tributi.

Con riferimento al riparto delle risorse incentivanti la norma, infatti, lascia la facoltà ai comuni di scegliere l'utilizzo tra il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e il trattamento accessorio del personale dipendente con la precisazione che *"La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. (...)".*

Dalla previsione sopra richiamata emerge che per espressa volontà del legislatore il personale interessato dal beneficio incentivante è quello impiegato nel conseguimento di obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti.

La su richiamata disposizione normativa lascia, quindi, ragionevolmente intendere che possono essere incentivati tutti gli obiettivi assegnati al settore entrate, anche se afferenti a poste non necessariamente collegate all'attività di accertamento di IMU e TARI e che può essere incluso nel beneficio tutto il personale formalmente coinvolto, anche se non assegnato agli uffici delle entrate e non dedicato esclusivamente all'IMU e alla TARI.

Con riferimento a simile quesito la magistratura contabile si è recentemente espressa precisando che *"gli incentivi di cui trattasi potranno essere riconosciuti soltanto al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, previa adozione dell'apposito regolamento previsto dall'art. 1, c. 1091, della L. n. 145/2018 e non al personale impiegato nel raggiungimento di obiettivi diversi rispetto a quelli previsti dalla norma in esame."* (Sezione di controllo per l'Emilia-Romagna del. n. 137/2024/PAR cit. e del. n. 1/2023/PAR).

Inoltre, come sottolineato dalla su richiamata Sezione delle Autonomie *"ciò che rileva ai fini della corretta applicazione della disposizione in esame è che la destinazione del maggior gettito (da incassare, oltre che da accertare) avvenga nel rispetto degli equilibri di bilancio e dei principi di finanza pubblica deducibile da idonea programmazione, della corretta e preventiva determinazione degli obiettivi (che trovano fonte nei documenti annuali di performance organizzativa e individuale), della destinazione dei soli maggiori incassi (o meglio, di una percentuale di essi) al trattamento accessorio e, infine, della liquidazione sulla base di entrate certe risultanti dall'approvazione del rendiconto del precedente esercizio finanziario"* (delib. n. 19/SEZAUT/2021/QMIG cit.).

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Friuli-Venezia Giulia rende il presente parere nei termini di cui in motivazione con riferimento al primo quesito e dichiara oggettivamente inammissibile il secondo quesito.

DISPONE

alla Segreteria di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Azzano Decimo nonché di curare gli adempimenti necessari per la pubblicazione della presente deliberazione sul

sito web istituzionale della Corte dei conti e gli adempimenti relativi alla pubblicazione sull'apposito spazio dedicato del sito web regionale.

Così deciso in Trieste, nella Camera di Consiglio del 28 ottobre 2025

il relatore

F.to Tamara Lollis

il Presidente

F.to Emanuela Pesel

Depositata in segreteria in data 28 ottobre 2025

Il funzionario preposto al Servizio di supporto

F.to Leddi Pasian